

*Scioglimento di una promiscuità*

Poiché la giurisdizione esclusiva del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, l. 16 giugno 1927, n. 1766, si estende a tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti suddetti, la devoluzione al commissario medesimo di una controversia fra comuni, diretta allo scioglimento di una promiscuità nel godimento di terreni di uso civico, non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui tale scioglimento richieda che si accerti, in via preliminare, se i rispettivi diritti appartengano ai comuni, considerati nella loro interezza, ovvero a determinate frazioni di essi. 13 - In tema di scioglimento di comunioni o promiscuità fra comuni – Cass. 25 marzo 1980, n. 1987 Com. Casarsa Ligure c. Com. Maissana, in Rep. Fo. it., 1980 n. 13